

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2395/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1993

che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 1930/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in certe regioni di produzione della Germania, con il regolamento (CEE) n. 1930/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2284/93<sup>(4)</sup>, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in questo paese;

considerando che, per motivi di carattere veterinario, i limiti posti alla libera circolazione dei suini e dei prodotti a base di carni suine permangono in vigore; che occorre pertanto prorogare il termine previsto per l'acquisto di suinetti pesanti e di suini pesanti nel quadro del regolamento (CEE) n. 1930/93;

considerando che una nuova zona di protezione è stata creata dalle autorità della Germania; che è quindi neces-

sario modificare la lista delle zone che appaiono all'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1930/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, la data del « 31 agosto 1993 » è sostituita dal « 14 settembre 1993 ».
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(<sup>3</sup>) GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 32.

(<sup>4</sup>) GU n. L 205 del 17. 8. 1993, pag. 8.